

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2329 del 12/05/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: CONSORZIO RIESCO. ATTIVITÀ: SUPPORTO ALLA PRODUZIONE VEGETALE - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSE (BIOGAS) SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. CASCINA STANGA GARGATANO FRAZ. RONCAGLIA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2412 del 11/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici MAGGIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: CONSORZIO RIESCO

ATTIVITÀ: SUPPORTO ALLA PRODUZIONE VEGETALE - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSE (BIOGAS) SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. CASCINA STANGA GARGATANO FRAZ. RONCAGLIA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Richiamate:

- la Determinazione dirigenziale n. 360 del 1.03.2010 della Provincia di Piacenza (e successivi aggiornamenti), con la quale è stata rilasciata alla ditta CONSORZIO RIESCO (C. FISC. 01483350334) l'autorizzazione ad effettuare le emissioni

in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, per l'attività di produzione di energia elettrica da biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse, da svolgersi nello stabilimento ubicato in comune di Piacenza, loc. Cascina Stanga Gargatano Fraz. Roncaglia;

- l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche su suolo per lo stabilimento sito in loc. Cascina Stanga Gargatano Fraz. Roncaglia, rilasciata dal Comune di Piacenza con prot. n. 83679 del 29/11/2012 alla ditta CONSORZIO RIESCO, e successivamente rinnovata, nell'ambito della Procedura Abilitativa Semplificata - PAS (art. 6 D.Lgs n. 28 del 03.03.2011) presentata dalla ditta in data 6/05/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 863 del 11/07/2016, titolo abilitativo in scadenza;

Atteso che, nel caso di rinnovo di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, è fatto obbligo ai gestori degli impianti di presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta CONSORZIO RIESCO (C.F. 01483350334), con sede legale in Piacenza (PC), via XXIV Maggio n. 142, trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza in data 31/12/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 190060, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"supporto alla produzione vegetale - produzione energia elettrica da biomasse (biogas)"* da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, loc. Cascina Stanga Gargatano Fraz. Roncaglia, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche su suolo;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 6007 del 15.01.2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 17821 del 4/02/2021, n. 35574 del 8/03/2021 e n. 40023 del 15/03/2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio in relazione all'istanza di AUA, dalla quale risulta che:

I. matrice emissioni in atmosfera

- le emissioni diffuse provengono dal materiale di alimentazione del digestore e dal digestato;
- la potenza termica nominale, desumibile dalla documentazione agli atti, di ciascuno dei quattro motori cogenerativi è pari a 2415 MJ/h, ossia 670,8 kWt, per una potenza complessiva pari a 2683,33 kWt, valore superiore alla soglia di cui alla lettera ff) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ("ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW"): si tratta pertanto di impianti soggetti ad autorizzazione;

II. matrice scarichi

- presso l'insediamento è presente uno scarico (S1) su suolo di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici degli uffici, trattate da un sistema depurativo costituito da n° 1 fossa Imhoff e n° 1 degradatore;
- le acque reflue in uscita dai suddetti impianti di trattamento vengono convogliate ad un impianto di subirrigazione costituito da una condotta disperdente avente una lunghezza complessiva di 10 metri lineari, con potenzialità pari a 1 A.E., come stabilito dall'All. 5 della Delibera del Comitato dei Ministri del 05/02/1977, nel caso di piano di posa della condotta rappresentato da orizzonte litologico di argilla e sabbia (così come indicato dal geologo nella relazione geolitologica allegata alle integrazioni del 8/03/2021);

II. matrice utilizzazione agronomica

- l'impianto di digestione anaerobica di biomasse e reflui zootecnici è composto da due linee di digestione composte da digestione primario e secondario, il successivo stoccaggio in vasca coperta con sfiato trattato, il trattamento di separazione del digestato con deposito in concimaia coperta della frazione solida separata e stoccaggio della frazione chiarificata in due vasche scoperte;
- sono presenti trincee per la conservazione degli insilati, dotate di sistema di raccolta dei percolati e delle acque meteoriche ivi ricadenti, le quali possono essere deviate in corpo idrico superficiale mediante un sistema di pozzetti deviatori;
- la conformità alle disposizioni normative in materia ambientale (Reg.to Reg.le n. 3/2017 e DGR 1495/2011) dell'impianto di digestione anaerobica, è stata valutata in base alla seguente dieta di alimentazione dei digestori:

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino extra aziendale): 4.650 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA (ad esempio insilato di mais e maschi di mais): 14.000 t/anno
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (cipolle/patate, torchiato di pomodoro, scarti di frutta e verdura, trebbie di birra): 3.630 t/anno (di cui massimo 1.100 t/anno di pomodoro);
per un TOTALE di 22.280 t/anno;
- il digestato prodotto è di tipo agro industriale, così come definito dal D.M. 25/2/2016 e dal Reg.to Reg.le n. 3/2017;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 6488 del 18.01.2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 45512 del 24.3.2021 - Servizio Territoriale di ARPAAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 76444 del 2.04.2021 (prot. Arpae n. 52235 del 2.04.2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole;
- Determinazione Dirigenziale n. 482 del 12/03/2021 (allegata al presente provvedimento), trasmessa con nota prot. n. 33764 del 15.03.2021 (prot. Arpae n. 40233 del 15.03.2021) - Comune di Piacenza: autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche su suolo nonché parere favorevole per le emissioni in atmosfera e relativamente all'impatto acustico;

Ritenuto in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta CONSORZIO RIESCO (C.F. 01483350334), con sede legale in Piacenza (PC), via XXIV Maggio n. 142, per l'attività di "*supporto alla produzione vegetale - produzione energia elettrica da biomasse (biogas)*" da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, loc. Cascina Stanga Gargatano Fraz. Roncaglia, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per lo scarico (**S1**) di acque reflue domestiche su suolo;
 - art. 3, comma 1 lett. b), DPR 59/2013 - *comunicazione preventiva* di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'utilizzazione agronomica del digestato;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 cogeneratore

Portata massima	935	Nm ³ /h
Durata massima annua	8000	hh/anno
Altezza minima	7,0	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	345	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	catalizzatore	

La portata e le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE E2 cogeneratore

Portata massima	935	Nm ³ /h
Durata massima annua	8000	hh/anno
Altezza minima	7,0	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	345	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	catalizzatore	

La portata e le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE E3 cogeneratore

Portata massima	935	Nm ³ /h
Durata massima annua	8000	hh/anno
Altezza minima	7,0	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	345	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	catalizzatore	

La portata e le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE E4 cogeneratore

Portata massima	935	Nm ³ /h
Durata massima annua	8000	hh/anno
Altezza minima	7,0	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	345	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	catalizzatore	

La portata e le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

TORCIA DI EMERGENZA

- a) Il combustibile usato (biogas) deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
 - b) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorogene;
 - c) i camini di emissione di E1, E2, E3 ed E4 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - o UNI EN 1911 o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) per la determinazione dell'**acido cloridrico**;
 - o UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140 per la determinazione dei **composti organici volatili espresse come Ctot esclusi metanici**;
 - o UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI EN 14791 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni **E1, E2, E3 ed E4** devono avere una frequenza **annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae Sez. Prov.le di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate ad Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
 - i) deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
 - j) resta fermo quanto disposto dalla DGR 1495/11;
3. **di stabilire** che l'Autorizzazione allo scarico (**S1**) di acque reflue domestiche su suolo è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Piacenza Determinazione Dirigenziale n. 482 del 12/03/2021, acquisita con prot. n. 40233 del 15.03.2021, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**allegato 1**), fatta eccezione per il numero di abitanti equivalenti serviti dal sistema di subirrigazione con trincea disperdente e piano di posa della condotta sull'orizzonte litologico costituito da argilla e sabbia, che non dovrà in alcun caso risultare superiore alla potenzialità di smaltimento dell'impianto di subirrigazione che è di 1 A.E. (Delibera C. M. 0/02/1977);
 4. **di impartire** altresì, oltre alle prescrizioni per lo scarico come dettagliate dalla citata Autorizzazione del Comune di Piacenza D.D. n. 482 del 12/03/2021, le seguenti:
 - a) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

- b) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
5. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) deve essere tenuta aggiornata la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti"; detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto, ed essere corredata di copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno, dei contratti di fornitura dei sottoprodotti acquisiti, degli eventuali contratti di cessione del digestato;
- b) l'eventuale modifica della dieta di alimentazione dell'impianto potrà essere comunicata mediante presentazione della sola Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando il portale Gestione Effluenti, unicamente se di modesta entità e fermo restando che le modifiche non devono produrre effetti peggiorativi sull'ambiente nè in relazione alle emissioni in atmosfera prodotte nè rispetto alla corretta gestione agronomica del digestato;
- c) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/2017 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti; le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;
- d) i contenitori per lo stoccaggio del digestato devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/2017;
- e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- f) l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- g) con cadenza annuale dovranno essere trasmesse all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agroindustriale, definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.6 del Reg. Regionale n.3/2017, e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;
- h) le trincee degli insilati dovranno essere mantenute pulite e in buono stato di manutenzione; dovranno essere mantenuti puliti ed efficienti tutti i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e dei percolati, evitando l'eventuale fuoriuscita accidentale di percolati o acque meteoriche contaminate verso il corpo idrico ricettore;
6. **di fare salvo che:**
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;
8. **di dare atto che:**
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
 - il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Piacenza sulla base del presente atto, sostituisce le autorizzazioni settoriali citate in premessa;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
 - sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare

riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.